

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 5/2017

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE I CRITERI E LE MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE DEGLI SCONTI OBBLIGATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 132-TER, COMMI 2 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 E DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124 - NELL'AMBITO DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

LISTA DELLE PROVINCE A MAGGIORE TASSO DI SINISTROSITA' DI CUI ALL'ART. 132-TER, COMMI 3 E 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 E DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore	Studio legale associato Taurini & Hazan
---------------------	--

Osservazioni generali	<p>Si richiede se gli sconti previsti dal presente documento di pubblica consultazione, da riconoscersi ai sensi di legge anche nelle ipotesi in cui siano "già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo", debbano applicarsi a chiunque intenda assicurarsi e dimostri di aver già a bordo del veicolo una "scatola nera" rispondente ai requisiti di cui all'art. 132 – ter del Codice delle Assicurazioni private. La norma primaria sembra disporre, letteralmente, in questo senso; tuttavia imporre il riconoscimento degli sconti a Compagnie che non intendano sposare politiche di tariffazione fondate sull'utilizzo dei dati registrati dalla scatola nera pare scelta non del tutto compatibile con i principi della libera determinazione tariffaria che pure governano il sistema ordinamentale della rc auto (nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'art. 35 del Codice).</p> <p>Lo sconto, invero, costituisce una sorta di vantaggio "corrispettivo", volto a premiare la disponibilità dell'assicurato a cooperare, in corso di contratto, alla miglior gestione del rischio rendendo alla compagnia disponibile dati utili in sede di valutazione dello stile di guida e di ricostruzione storica, ergonomica e cinematica del sinistro. Cooperazione che, per definizione, non potrebbe essere offerta ad una Impresa che non intenda "partecipare" al "sistema della scatola nera", non annoverandola tra le proprie proposte e non volendone gestire i dati.</p> <p>Una diversa soluzione dovrebbe dunque presupporre che a quel "sistema" debbano partecipare tutte le imprese, anche coloro le quali non intendano proporre il servizio (e l'installazione della scatola) a corredo delle proprie proposte di polizza</p>	
Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
5		<p>La norma primaria prevede che gli eventuali costi di installazione e gestione dei dispositivi elettronici non possano esser posti a carico del contraente, la disposizione prevede che la percentuale di sconto non possa "essere ridotta per tener conto" degli stessi. I maggiori costi che dovessero gravare sull'impresa per effetto dell'installazione del dispositivo non dovrebbero incidere sul vantaggio tariffario promesso agli assicurati. Si dubita che così strutturato, il regolamento dia luogo a vantaggi effettivi per i contraenti e non invece a far aumentare, anziché diminuire, i costi finali delle polizze assicurative. Infatti, secondo lo schema di regolamento "Lo sconto obbligatorio è applicato al premio di tariffa al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale ed è pari ad una percentuale calcolata preventivamente dall'impresa". Per "premio di tariffa" si intende la sommatoria del premio puro e dei relativi caricamenti (mentre per premio puro si considera il prodotto tra frequenza sinistri gestiti e relativo costo medio). Le imprese potrebbero, quindi, compensare i maggiori costi di installazione della scatola elevando a monte il premio di tariffa, onde limitare l'effetto dello sconto e consentire</p>

		(diremmo naturalmente, tenuto conto anche dei fabbisogni tariffari) di ammortizzare gli eventuali maggiori oneri.
5		Dalla lettura dell'art. 5 lo sconto va applicato al premio di tariffa al netto delle imposte dovute e del contributo SSN. È corretto affermare che il valore da scontare è, quindi, il premio di tariffa e non quello risultante dall'applicazione degli sconti commerciali o per flessibilità tariffaria.
6	3	Per come scritto, lo schema di regolamento sembra imporre alle imprese che non dispongano di dati propri per gli ultimi tre anni di applicare uno sconto in funzione dei dati di mercato e, quindi, in concreto un minimo di sconto che finirebbe qui per essere fissato <i>ex lege</i> . La legge 124/2017 delega all'IVASS il compito di fissare criteri e modalità per il riconoscimento di uno sconto qualificato come significativo . Il (pur labile) concetto stesso di significatività presuppone una libertà dell'impresa di fissare la misura dello sconto, nel rispetto – appunto – del requisito della significatività. L'attuale impostazione regolamentare sembra invece non lasciare margini di manovra, intendendo lo sconto alla stregua di una sorta di "restituzione" puntuale all'assicurato del vantaggio di cui l'impresa beneficerebbe, in termini statisticamente predeterminati, dall'utilizzo della scatola nera. Ciò collide con il principio di libera fissazione delle tariffe da parte delle imprese stesse e non pare del tutto coerente con la norma primaria di riferimento..
8		Dalla lettura dell'art. 8 lo sconto va applicato al premio di tariffa al netto delle imposte dovute e del contributo SSN. È corretto affermare che il valore da scontare è, quindi, il premio di tariffa e non quello risultante dall'applicazione degli sconti commerciali o per flessibilità tariffaria.